


COMUNE DI PORTO TORRES


PROVINCIA DI SASSARI

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 23.05.2014



<i>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	3
<i>ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</i>	3
<i>ART. 3 - ESCLUSIONI</i>	3
<i>ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI</i>	3
<i>ART. 5 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI</i>	3
<i>ART. 6 - BASE IMPONIBILE</i>	3
<i>ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI</i>	4
<i>ART. 8 - SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO</i>	4
<i>ART. 9 - MODALITA' DI VERSAMENTO</i>	4
<i>ART. 10 - DICHIARAZIONE</i>	4
<i>ART. 11 - RINVIO</i>	5
<i>ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	5



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria.

ART. 3 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI


1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

ART. 5 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.



ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative.
3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 8 – SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO


1. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.

ART. 9 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze definite dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 10 – DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.



ART. 11. – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.03.1999, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.04.2011 e n. 60 del 12.11.2013;
 - il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12.07.2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 12.11.2013.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

